



## **PROVINCIA DI SALERNO**

*“Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone e ad enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e per la concessione del patrocinio gratuito da parte della Provincia di Salerno”.*

### **TITOLO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone e ad enti pubblici e privati.
2. Ai fini del presente Regolamento con la dizione “contributi” si ricomprendono tutte le fattispecie di cui al comma 1.
3. Lo stesso Regolamento disciplina, inoltre, le modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte della Provincia di Salerno per iniziative di particolare valore promosse da soggetti pubblici e privati.

##### **Art. 2**

##### **(Scopo degli interventi e requisiti di carattere generale)**

1. La Provincia di Salerno, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, e nell’intento di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118, comma 4, Cost.), esercita le funzioni ad essa attribuite dalla vigente legislazione statale e regionale ovvero le funzioni sue proprie anche attraverso la concessione di contributi diretti a sostenere iniziative pubbliche e private che, nei diversi ambiti di competenza dell’Amministrazione, concorrono alla crescita economica, sociale e culturale della comunità provinciale.

2. Le attività per la realizzazione delle quali viene richiesta alla Provincia la concessione di un contributo devono rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

- a. devono poter essere ricomprese ed integrabili nell'ambito degli atti di programmazione generale e settoriale dell'Ente per l'anno di competenza, con particolare riferimento agli indirizzi forniti dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 3.
- b. non sono ammissibili ove siano relative a settori che esulino palesemente dalle competenze istituzionali della Provincia;
- c. devono offrire un contributo allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio;
- d. non devono configurare attività di natura commerciale. Se per la loro realizzazione sono richieste quote di iscrizione o partecipazione, l'ammontare totale delle stesse non può essere superiore al quaranta per cento del costo della manifestazione.

3. Il soggetto organizzatore, destinatario dell'eventuale contributo, qualora associazione, gruppo, comitato, ecc. deve escludere espressamente la finalità di lucro nei propri scopi statutari.

4. Al fine di rimarcare il carattere di sussidiarietà dell'intervento della Provincia, l'entità del contributo non può essere superiore al sessanta per cento delle spese preventivate dal soggetto organizzatore. In sede di liquidazione del contributo la percentuale è applicata al consuntivo delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi del successivo art. 9.

5. Il finanziamento delle iniziative promosse da soggetti privati non può presentare un concorso della pubblica amministrazione (Stato, Regione, Comuni, Province, Camera di Commercio ed altri enti del settore pubblico) superiore al novanta per cento delle entrate previste. Qualora questo limite risulti dal preventivo ma non sia confermato in sede di consuntivo, il contributo della Provincia è ridotto fino al ripristino del predetto valore.

### **Art. 3**

#### **(Ambiti omogenei, copertura finanziaria e definizione dei criteri per la concessione)**

1. Ai fini della concessione dei contributi, sono individuati i seguenti ambiti omogenei, corrispondenti ad altrettante funzioni della Provincia:

- a) – ambito dello sviluppo economico e delle politiche del lavoro;
- b) – ambito dello sport, del tempo libero e delle politiche giovanili;
- c) – ambito della promozione turistica del territorio;
- d) – ambito delle attività umanitarie e socio-assistenziali;
- e) – ambito della formazione e della ricerca;

f) – ambito delle attività culturali (conoscenza e valorizzazione dei beni storici, culturali, religiosi ed ambientali e delle tradizioni popolari del territorio provinciale; attività musicali, coreutiche, cinematografiche, teatrali, delle arti visive, culturali in genere);

g) ambito della tutela e salvaguardia dell'ambiente terrestre e marino e dello sviluppo dell'agricoltura.

2. La Giunta Provinciale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, oppure di sue variazioni, può destinare fondi alla concessione di contributi per uno o più degli ambiti di cui al comma 1 e per l'esercizio finanziario di competenza.

3. Successivamente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o di sue variazioni o in occasione delle stesse, la Giunta Provinciale indica con propria deliberazione i criteri di indirizzo politico, cui dovranno – per ciascun ambito omogeneo – uniformarsi i bandi di cui ai successivi comma da 4 a 6. I criteri di indirizzo politico, suscettibili di modifica o revisione nel corso dell'anno anche in relazione ai diversi periodi stagionali cui essi afferiscono, fissano gli obiettivi e le priorità dell'intervento di finanziamento in relazione ai singoli ambiti omogenei di cui al comma 1.

4. I dirigenti competenti provvedono successivamente ad approvare ed emanare, per ciascuno degli ambiti di cui al comma 1, un bando per la concessione dei contributi. Attraverso il bando sono resi noti le risorse disponibili, i criteri di valutazione delle domande pervenute nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande stesse. Ciascun bando è reso pubblico, per non meno di trenta giorni, attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia ed all'Albo Pretorio dell'Ente. Possono essere emanati bandi unici per due o più degli ambiti omogenei di cui al comma 1.

5. I bandi sono emanati, tendenzialmente:

a. nel mese di luglio, con riferimento alla programmazione autunnale/invernale (relativa ai mesi da ottobre a marzo);

b. nel mese di gennaio, con riferimento alla programmazione primaverile/estiva (relativa ai mesi da aprile a settembre).

Qualora il bilancio non risulti ancora approvato, la programmazione delle attività di cui ai precedenti commi è operata sulla base degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

6. Nel bando si precisa, altresì, il numero massimo di iniziative finanziabili e la percentuale di finanziamento assentibile in relazione agli scaglioni di punteggio attribuito.

7. I bandi per la concessione dei contributi si uniformano – nel loro contenuto – ai criteri di valutazione indicati nella presente disposizione.

Ad ogni domanda utilmente pervenuta all'amministrazione è attribuito una valutazione da 0 a 110 punti corrispondente ai seguenti fattori attributivi di punteggio:

- a) coerenza del progetto con gli obiettivi e le priorità di cui al precedente comma 3 (punti da 0 a 10). L'attribuzione di punti da 0 a 3 comporta l'esclusione della domanda dalla partecipazione alla selezione;
- b) qualità e rilevanza obiettiva dell'iniziativa proposta (punti da 0 a 10). L'attribuzione di punti da 0 a 3 comporta l'esclusione della domanda dalla partecipazione alla selezione;
- c) qualificazione ed esperienze maturate dai proponenti (punti da 0 a 10);
- d) anzianità dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento (punti da 0 a 10, graduati a partire da una anzianità minima di anni 5 e suoi multipli fino ad un massimo di anni 50);
- e) apporto di capitali privati a sostegno dell'iniziativa (punti da 0 a 10, graduati in relazione alla percentuale crescente di capitali privati impegnati - ulteriori rispetto al minimo del 10% previsto all'art. 2, comma 5 - a sostegno del progetto rispetto ai costi complessivi preventivati ed effettivamente sostenuti. Ogni ulteriore 5% di finanziamento privato comporta l'attribuzione di un punto - 1 -, con conseguente attribuzione del punteggio massimo per le proposte che superano il 60% della quota di finanziamento privato);
- f) positivo impatto delle precedenti edizioni della stessa iniziativa (punti da 0 a 10 da attribuire in relazione alla valutazione di elementi oggettivi comprovati dal *curriculum* della manifestazione, quale il riscontro positivo nella stampa locale, nazionale e/o internazionale ovvero il numero degli spettatori partecipanti alle precedenti edizioni rilevato dall'adempimento degli obblighi SIAE, se previsti);
- g) contribuzione di altri enti pubblici a sostegno del progetto, soprattutto ove denoti che il progetto stesso sia frutto della convergenza di una pluralità di enti territoriali e investa territori ampi ed omogenei (punti da 0 a 10);
- h) relazione dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento con la riscoperta dell'identità e della tradizione culturale e religiosa del popolo della Provincia di Salerno (punti da 0 a 10);
- i) natura di ente senza scopo di lucro del soggetto proponente (punti 10).

In particolare, ai sopraelencati criteri di valutazione applicabili a ciascuna categoria di ambiti omogenei vanno aggiunti gli ulteriori criteri dettati per singoli ambiti, di seguito specificati:

– *ambito dello sviluppo economico e delle politiche del lavoro:*

j) documentata connessione dell'iniziativa con altri progetti di analoga finalità, riguardanti il medesimo ambito territoriale (punti da 0 a 10);

k) coinvolgimento di categorie c.d. "deboli" (diversamente abili, donne, giovani, anziani), al fine di favorire le pari opportunità (punti da 0 a 10);

– *ambito dello sport, del tempo libero e delle politiche giovanili:*

k) coinvolgimento di categorie c.d. "deboli" (diversamente abili, donne, giovani, anziani), al fine di favorire le pari opportunità (punti da 0 a 10);

l) partecipazione all'iniziativa di personalità, italiane o straniere, di rilievo internazionale (punti da 0 a 10);

– *ambito della promozione turistica del territorio:*

j) documentata connessione dell'iniziativa con altri progetti di analoga finalità, riguardanti il medesimo ambito territoriale (punti da 0 a 10);

- k) coinvolgimento di categorie c.d. “deboli” (diversamente abili, donne, giovani, anziani), al fine di favorire le pari opportunità (punti da 0 a 10);
- *ambito delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato:*
- k) coinvolgimento di categorie c.d. “deboli” (diversamente abili, donne, giovani, anziani), al fine di favorire le pari opportunità (punti da 0 a 10);
- m) partecipazione all’iniziativa di volontari, specificandone il numero e le loro eventuali specializzazioni (punti da 0 a 10);
- *ambito della formazione e della ricerca:*
- k) coinvolgimento di categorie c.d. “deboli” (diversamente abili, donne, giovani, anziani), al fine di favorire le pari opportunità (punti da 0 a 10);
- l) partecipazione all’iniziativa di personalità, italiane o straniere, di rilievo internazionale (punti da 0 a 10);
- *ambito delle attività culturali:*
- l) partecipazione all’iniziativa di personalità, italiane o straniere, di rilievo internazionale (punti da 0 a 10);
- m) partecipazione all’iniziativa di volontari, specificandone il numero e le loro eventuali specializzazioni (punti da 0 a 10);
- *ambito della tutela e salvaguardia dell’ambiente terrestre e marino e dello sviluppo dell’agricoltura:*
- j) documentata connessione dell’iniziativa con altri progetti di analoga finalità, riguardanti il medesimo ambito territoriale (punti da 0 a 10);
- m) partecipazione all’iniziativa di volontari, specificandone il numero e le loro eventuali specializzazioni (punti da 0 a 10);

8. In appendice al regolamento una tabella esemplificativa (Tabella A) schematizza i suddetti criteri per singolo ambito.

9. Qualora, ai sensi del presente regolamento (art. 6, c. 2), la Giunta si determini per l’emanazione di un bando che associ più ambiti omogenei diversi, si opera un cumulo dei punteggi comprendenti tutti i criteri relativi a ciascun ambito omogeneo, con la conseguente valutazione finale in termini anche superiori ai 100 punti.

#### **Art. 4**

##### **(Soggetti beneficiari – ambito territoriale e temporale)**

1. I contributi possono essere concessi a:

- a. persone fisiche;
- b. persone giuridiche pubbliche o private;
- c. associazioni, gruppi, comitati ed enti, anche non aventi personalità giuridica.

2. Le iniziative ed i programmi per le quali la Provincia dispone la concessione di contributi devono avere come riferimento territoriale, ancorché non esclusivo purché prevalente, l’ambito della Provincia di Salerno e devono svolgersi, avere inizio o essere portate a termine entro il termine previsto dal bando di riferimento.

**Art. 5**  
**(Fattispecie non rientranti nella disciplina regolamentare)**

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento:

- a. le provvidenze erogate in attuazione di specifiche disposizioni di legge statali e regionali oppure di funzioni delegate, sub delegate o conferite alla Provincia, per le quali vigono le specifiche discipline di settore;
- b. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi comunque formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni fra le parti;
- c. il pagamento di quote associative, di contributi straordinari, di dotazioni patrimoniali in favore di Associazioni, Fondazioni, Enti di cui la Provincia sia formalmente socio (ordinario o sostenitore). Sono esclusi i contributi per singole iniziative o attività dei medesimi soggetti, che ricadono nella disciplina del presente regolamento ovvero, ricorrendone le condizioni, in uno dei casi di esenzione di cui al presente comma;
- d. i contributi in favore di particolari iniziative e programmi dei Comuni e di altri Enti pubblici, per i quali viene ravvisato un particolare interesse dell'Amministrazione Provinciale. Tale valutazione viene effettuata dal Presidente della Provincia;
- e. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- f. gli interventi socio-assistenziali effettuati in regime convenzionale;
- g. la concessione di coppe, medaglie, targhe e premi di rappresentanza o di altro genere, purché di modico valore, in occasione di singole manifestazioni;
- h. la erogazione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di progetti, manifestazioni, attività ed iniziative in genere il cui soggetto promotore sia, tra gli altri, la Provincia, purché il ruolo di soggetto promotore della Provincia sia formalizzato con decreto del Presidente della Provincia che approvi il progetto;
- i. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità.

2. Nei casi disciplinati dal comma 1 la concessione della provvidenza è disposta dal Dirigente competente previa adozione da parte del Presidente della Provincia di apposito

atto di indirizzo, che può essere anche unico per più iniziative o settori di intervento omogenei.

3. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente ovvero di carattere nazionale o internazionale e per le quali sussista un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della Provincia, il Presidente della Provincia può disporre l'erogazione in favore di soggetti terzi, sia pubblici che privati, di una delle provvidenze di cui all'art. 1 in deroga alle previsioni ed alle procedure di cui al presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ E PROCEDURE**

#### **Art. 6**

#### **(Presentazione delle domande)**

1. I soggetti che intendano beneficiare di contributi secondo le norme contenute nel presente Regolamento devono presentare domanda su apposito modulo che verrà reso disponibile presso gli Uffici dell'Ente e sul sito internet istituzionale. Le domande devono essere presentate nei termini fissati dai rispettivi bandi emanati ai sensi del precedente articolo 3. Non sono ammissibili domande non redatte sul modulo appositamente predisposto o pervenute al di fuori del termine previsto dal bando di riferimento.

2. In caso di emanazione di più bandi per ambiti omogenei diversi (articolo 3, comma 2) ciascun soggetto può presentare, per una determinata iniziativa o attività, una sola domanda.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Tutte le domande devono essere, a pena di esclusione, corredate della documentazione di cui al successivo art. 7.

5. Il bando può prevedere che sia ammessa la presentazione di domande anche a mezzo fax, purché corredate da copia di un idoneo documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ed a mezzo posta elettronica certificata, purché sottoscritte con firma digitale.

#### **Art. 7**

#### **(Documentazione)**

1. Alle domande di contributo, salvo quanto disposto nel bando di riferimento, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una scheda informativa sull'attività del soggetto richiedente contenente la denominazione e ragione sociale, la natura giuridica dell'ente e la forma associativa o simile, la sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA (nel caso di richiesta presentata da persona fisica le generalità complete dell'istante corredate da indirizzo e numero di codice fiscale);

b) dichiarazione, a firma dell'istante, riferita:

b1. all'assenza di cause ostative, ai sensi della normativa per la repressione della criminalità organizzata;

b2. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione erogante in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;

b3. all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

b4. alla disponibilità di consentire la partecipazione alle iniziative oggetto dei contributi provinciali della Commissione di controllo e verifica nominata dal Presidente della Provincia, nonché di consentire ad essa di visionare tutta la relativa documentazione;

c) copia di un documento di riconoscimento dell'istante, in corso di validità;

d) una relazione illustrativa dell'attività o iniziativa per la quale si richiede l'erogazione della provvidenza, contenente la descrizione delle motivazioni, degli obiettivi, dei soggetti attuatori, dei luoghi e tempi di svolgimento e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione;

e) un preventivo (elenco delle spese da sostenere e delle entrate con cui si prevede di fronteggiarle); il preventivo deve risultare in pareggio e deve tenere conto dei limiti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;

f) la copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, dal quale non si evidenzi la presenza di un deficit; in presenza di eventuali deficit pregressi si richiede un impegno del rappresentante legale della persona giuridica o del soggetto richiedente al ripiano degli stessi nei successivi tre anni;

g) la copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente qualora persona giuridica di diritto privato, ovvero Associazione, Comitato, Gruppo ed Ente, anche senza personalità giuridica;



h) lettera bancaria comprovante i mezzi propri ovvero atti assimilabili (es. attestati di sponsorizzazione), per garantire finanziamenti privati superiori a € 5.000.

2. E' facoltà della Provincia poter richiedere nel bando ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.

3. L'istanza è mero presupposto per l'avvio del procedimento e, come tale, non vincola l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento concessorio.

4. Non trova applicazione alle fattispecie disciplinate dal presente regolamento l'art. 2-bis della Legge 241/1990, introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009), recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

### **Art. 8** **(Procedimento Amministrativo)**

1. Il Dirigente responsabile del Settore che ha emanato il bando (ovvero nel caso di bandi emanati con riferimento a più settori, il dirigente responsabile appositamente individuato dalla Giunta Provinciale), ricevuta l'istanza di contributo comunica al soggetto richiedente l'unità operativa competente, il nominativo del responsabile del procedimento, la data entro la quale deve essere prodotta eventuale documentazione istruttoria aggiuntiva a quella allegata alla domanda e quella di conclusione del procedimento.

2. Il Dirigente stesso, entro il mese successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande, convoca una commissione composta dal dirigente stesso, che la presiede, dal Capo del Gabinetto del Presidente e da un esperto valutatore per ciascun ambito omogeneo indicato dal Presidente della Provincia, la quale decide, entro e non oltre due giorni dalla sua convocazione, con provvedimento motivato sulla ammissibilità delle domande istruite dal Settore e predispone, per quelle ritenute ammissibili, un piano di riparto dei contributi, corredato da apposita relazione da sottoporre all'esame della Giunta provinciale, che tenga conto dei fondi disponibili, dei requisiti generali di cui all'art. 2, dei criteri fissati dalla Giunta Provinciale e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3.

3. Nei successivi dieci giorni la Giunta, con propria deliberazione avente funzione di controllo, prende atto del piano di riparto, potendo però rinviarlo al Dirigente con atto motivato, affinché esso operi una rinnovata valutazione, soprattutto con riferimento alla congruità delle iniziative da finanziare rispetto all'indirizzo politico – amministrativo definito nel PEG.

4. Il Dirigente responsabile del Settore che ha emanato il bando, sentite la commissione di cui al comma 2, assume, a questo punto, il provvedimento di concessione o diniego del contributo, previa distribuzione del budget a disposizione in ragione sia del punteggio conseguito da ciascuna iniziativa proposta (finanziando, tendenzialmente, fino al massimo

possibile del 60%, le iniziative che abbiano riportato il punteggio più alto) che in percentuale alla spesa preventivata. In ogni caso il finanziamento per ciascuna iniziativa non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo messo a bando. Conseguentemente, risulteranno finanziati, in ordine di graduatoria, i progetti nel numero massimo stabilito nel bando ai sensi dell'art. 3, comma 6. Le somme eventualmente residue potranno essere utilizzate per finanziare le iniziative di cui all'art. 5.

5. Al soggetto richiedente viene data comunicazione del provvedimento di accoglimento o rigetto, ovvero di quello di inammissibilità della domanda, nei trenta giorni successivi alla sua adozione. Nel caso in cui il provvedimento disponga la concessione del contributo, la comunicazione elenca la documentazione da produrre ai fini della liquidazione ed indica il termine entro cui la stessa deve essere presentata.

### **Art. 9 (Liquidazione)**

1. La liquidazione del contributo, salvo quanto disposto nel bando di riferimento, è disposta dal competente Dirigente entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto beneficiario, su apposito modulo, di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:

- a. che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata è stata regolarmente realizzata secondo il programma presentato;
- b. il consuntivo analitico delle spese sostenute e delle entrate;
- c. l'avvenuto assolvimento di tutti gli eventuali obblighi di legge relativi alla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- d. il regime fiscale applicabile ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto, di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73.
- e. l'indicazione delle modalità di pagamento fra quelle previste dall'Amministrazione Provinciale;
- f. copia delle fatture, corredate da un rendiconto analitico riportante l'elenco delle stesse con i relativi dati identificativi (emittente, numero di fattura, data, importo, codice fiscale e/o partita IVA dell'emittente). Il dirigente del settore competente provvederà ad inviare nota informativa del contributo concesso e copia del suddetto rendiconto al Comune dove si è realizzata l'iniziativa ed al competente ufficio regionale;
- g. partita IVA e/o codice fiscale dell'Associazione.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta, a pena di decadenza del beneficio, entro tre mesi dal termine della iniziativa sovvenzionata, ovvero dalla comunicazione della avvenuta concessione, se sopraggiunta ad iniziativa portata a termine.

3. E' facoltà della Provincia richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'istruzione della pratica di liquidazione e a comprova di quanto dichiarato.

4. Su richiesta dell'interessato, ed in casi particolari, può essere disposta una anticipazione del contributo concesso non superiore al quaranta per cento del contributo stesso; la percentuale è elevata al sessanta per cento nel caso in cui il richiedente sia un Comune o altro ente pubblico. L'eventuale anticipazione deve essere restituita nei casi di cui al comma 2.

### **Art. 10** **(Verifica dello stato di attuazione)**

1. Il dirigente del Settore interessato può disporre la verifica dello stato di attuazione delle iniziative sovvenzionate, anche impegnando un dipendente della Provincia con obbligo di relazione.

2. Qualora le verifiche evidenzino manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito dell'attività sovvenzionata ovvero un'utilizzazione del contributo difforme dalla destinazione prestabilita, il dirigente dispone, previa diffida, la revoca del beneficio.

3. Si procede, previa diffida, alla revoca del contributo anche qualora la iniziativa o attività per la quale lo stesso è stato concesso non venga realizzata entro l'anno di competenza. Può essere concessa, su motivata richiesta del beneficiario, un'unica proroga.

4. Con proprio Decreto il Presidente della Provincia può istituire una apposita Commissione di controllo e verifica dello stato di attuazione delle iniziative oggetto dei contributi provinciali, composta da tre membri, la quale avrà facoltà di partecipare alle iniziative e di visionare tutta la documentazione in possesso dei soggetti proponenti/attuatori.

5. Ai componenti della commissione di controllo spetta un gettone di presenza pari all'80% del gettone previsto per i consiglieri provinciali, oltre all'eventuale rimborso spese.

### **Art. 11** **(Patrocinio)**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia, senza assunzione di alcun onere, delle iniziative promosse da soggetti terzi ritenute di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, religioso, sportivo, ambientale ed economico, da

pubblicizzare con l'indicazione "Con il patrocinio della Provincia di Salerno". La concessione del patrocinio gratuito consente l'uso dello stemma della Provincia.

2. Non può essere concesso il patrocinio a manifestazioni di carattere esclusivamente commerciale o aventi comunque finalità di lucro ovvero organizzate da partiti politici o organizzazioni sindacali.

3. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Presidente della Provincia di Salerno, pervenire di norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio o avvio dell'iniziativa e descrivere in modo dettagliato contenuti, fini, tempi e modalità dell'iniziativa stessa.

4. Il patrocinio è concesso o negato con provvedimento del Presidente della Provincia.

5. Il Settore che ha condotto l'istruttoria trasmette al soggetto richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda; in caso di accoglimento indica le prescrizioni cui deve attenersi il soggetto beneficiario del patrocinio.

6. La Provincia di Salerno resta in ogni caso estranea ad ogni obbligazione che dovesse insorgere fra il soggetto beneficiario del patrocinio ed eventuali soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità in ordine alla organizzazione ed al finanziamento della iniziativa patrocinata.

7. E' fatto divieto ai soggetti organizzatori di manifestazioni, iniziative, attività comunque programmate apporre sui relativi materiali pubblicitari e/o informativi lo stemma della Provincia, ovvero dizioni comunque riferite a eventuali riconoscimenti dell'Ente (patrocinio, contributo, ecc.) se ciò non risulta da atti adottati formalmente dagli organi competenti ai sensi del presente regolamento in data antecedente a quella di inizio della manifestazione o attività.

## **Art. 12** **(Contributi straordinari)**

1. Con ordinanza motivata, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo straordinario per casi particolarmente significativi, relativi a specifiche situazioni di carattere sociale e assistenziale che scuotono l'opinione pubblica.

2. Con ordinanza motivata, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo straordinario per il recupero, la conservazione e la promozione di particolari beni a rischio di degrado appartenenti al patrimonio culturale, storico, artistico e religioso della Provincia di Salerno.

**Art. 13**  
**(Condizioni generali di concessione)**

1. La Provincia di Salerno resta in ogni caso estranea a ogni rapporto o obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
2. La Provincia di Salerno non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di iniziative per le quali ha concesso contributi, né in merito alla gestione posta in essere dai soggetti organizzatori.
3. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano esteriormente le attività finanziate che esse si realizzano con il contributo della Provincia di Salerno. A tal fine è concesso l'uso dello stemma della Provincia. Si prescinde da quanto sopra qualora la formale comunicazione della concessione del contributo intervenga dopo che l'iniziativa è stata realizzata ovvero in termini temporali tali da non consentire oggettivamente il rispetto della prescrizione.
4. L'inosservanza da parte dei beneficiari delle provvidenze delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni comunque comunicate dalla Provincia comporta la revoca della concessione del beneficio.
5. La concessione di sovvenzioni, contributi o benefici di qualunque tipo non conferisce alcun diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

**TITOLO III**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 14**  
**(Albo dei beneficiari - Pubblicazione dell'elenco dei benefici concessi)**

1. Tutti i soggetti ammessi alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento sono iscritti all'Albo previsto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Detto Albo contiene i dati identificativi del beneficiario, l'indicazione dei contributi concessi e la relativa finalità nonché la disposizione di legge in base alla quale sono stati erogati. Si osservano le vigenti norme sulla tutela dei dati personali.
2. La tenuta dell'Albo è affidata al Settore Affari Generali e Istituzionali. L'Albo è pubblico e viene aggiornato per ogni esercizio finanziario.

3. L'accesso all'Albo è gratuito e ne viene disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia fino alla pubblicazione di quello relativo all'esercizio successivo.

**Art. 15**  
**(Entrata in vigore – Norma transitoria)**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente i precedenti regolamenti con esso incompatibili ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le istanze di contributo che all'atto della entrata in vigore del presente Regolamento risultino istruite dai Settori competenti ai sensi del Regolamento precedentemente in vigore, giudicate ammissibili ma non valutate nel merito sono inserite – ai fini della valutazione – fra quelle presentate a seguito della prima emanazione dei bandi di cui all'articolo 3, comma 4, per l'ambito specifico di appartenenza.

3. Il presente regolamento sarà sottoposto a revisione dopo una fase di prima attuazione della durata di due anni. A conclusione di questa sperimentazione (ovvero prima della scadenza del termine a giudizio del Consiglio provinciale) la Provincia indirà una conferenza cui parteciperanno i rappresentanti del mondo associativo e del volontariato provinciale, che valuterà il funzionamento del presente regolamento e proporrà al Consiglio provinciale possibili miglioramenti e modifiche.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 5 novembre 2009.**